



Giustizia Amministrativa - Consiglio di Stato
Segretariato Generale
Ufficio Unico Contratti e Risorse

Att. 1

CAPITOLATO TECNICO
RDO MEPA n. 2830971 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISCHI SSD
MOD. X319A-6 PER STORAGE NETAPP AFF A220 ” - CIG 878900545E

Articolo 1 - Premessa

Al fine di poter garantire la continuità operativa dei servizi e dei sistemi della Giustizia Amministrativa, il Servizio per l'informatica ha intrapreso un progetto di Business Continuity volto a mitigare gli eventi di rottura accidentali dei sistemi, perdita di dati e informazione, indisponibilità e saturazione delle risorse per i servizi di sviluppo applicativo, di fileserver per la conservazione della documentazione delle segreterie e degli uffici e simili. In questo contesto, la Giustizia Amministrativa (d'ora in poi, l'Amministrazione) intende dotarsi di un sistema in alta affidabilità e disponibilità, denominato Oracle RAC, di cui ha già acquisito le relative licenze software. Per poter procedere con l'implementazione di tale sistema è necessario potenziare il sistema di storage in esercizio presso il CED di palazzo Spada, attraverso l'aumento dello spazio di memorizzazione e l'aggiunta di nuovi dischi, necessari per l'implementazione del suddetto Sistema.

Articolo 2 - Oggetto e importo dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto l'acquisizione di dischi SSD (Solid State Disk).

Nel dettaglio la fornitura si compone di n. 3 Drive pack, ognuno composto da 6 dischi NetApp SSD mod. X319A-6 da 7.600 GB raw cadauno, per un totale di 18 dischi SSD, da installare negli slots disponibili del suddetto storage NetApp modello AFF A220 (SSNN 651938000043-651938000043) di classe All Flash, come rappresentato in Tabella:

Part Number	Product Description	Q.tà	Costo (i.e.)
X319A-6	Drive Pack, SSD, 12 G 6x7.6TB	3	€ 52.000,00
SW-FLASH-01-QS	SW, Per-0.1TB, Flash,01,QS	1368	€ 110.000,00

Tale scelta è motivata dalla necessità di garantire piena compatibilità con i sistemi già in esercizio presso il Data Center di palazzo Spada, dato che il sistema storage NetApp modello AFF A220 non può essere equipaggiato con dischi da 7.600 GB che non siano forniti da NetApp e correddati dal necessario Firmware prodotto e supportato direttamente da NetApp, **pertanto non è ammessa l'equivalenza.**

La fornitura in oggetto non richiede la posa in opera (installazione da parte del loro personale specializzato) ma unicamente una verifica sulla consolle del sistema in produzione NetApp modello AFF A220 sulla disponibilità e fruibilità fin da subito del nuovo storage.

Si specifica, in particolare, che:

- i prodotti forniti dovranno essere nuovi di fabbrica, correddati di marchio CE, in produzione al momento della stipula del contratto, non usati o rigenerati, contenuti nella loro confezione originale, muniti di licenza specifica in favore della Giustizia Amministrativa, che sarà quindi il primo acquirente di tali prodotti e primo licenziatario di qualsiasi copia del software, compreso quello incluso negli apparati;
- la Ditta aggiudicataria si impegna a fornire licenze software originali rilasciate per la GA ed apparati idonei allo scopo;
- la Ditta aggiudicataria non potrà fornire materiali di provenienza illegale, o prodotti usati e rigenerati;

L'Amministrazione, a tutela dei propri interessi, si riserva comunque di effettuare, in qualsiasi momento verifiche dirette con il produttore e di richiedere alla ditta aggiudicataria conferma scritta di quanto sopra e/o dichiarazione scritta dalla casa madre.

Articolo 3 - Consegnna

La consegna della fornitura dovrà avvenire entro 30 giorni solari dalla stipula del contratto presso il magazzino, sito al piano primo di Piazza del Monte di Pietà, 33 - 00186 Roma, sede del Consiglio di Stato, previo contatto con il consegnatario CED, Sig.ra Carletta CORONA, ai seguenti recapiti: 06/68273082, cell: 328/3086344 e-mail: co.ced@giustizia-amministrativa.it.

Non si provvederà al ritiro dei prodotti in caso la consegna sia effettuata con modalità diverse, con ogni conseguenza in ordine all'applicazione delle penali per mancata consegna.

La fornitura in oggetto non richiede la posa in opera (installazione da parte del personale specializzato della ditta affidataria) ma unicamente una verifica sulla consolle del sistema in produzione NetApp modello AFF A220 sulla disponibilità e fruibilità fin da subito del nuovo storage.

Articolo 4 – Referente del servizio – RUP dell'esecuzione e Direttore dell'esecuzione – comunicazioni fase esecutiva.

Nell'ambito del servizio in appalto vengono individuate le seguenti figure/funzioni:

- **Referente o Responsabile dell'Impresa**, al fine di consentire una ordinata e regolare esecuzione contrattuale. Entro il termine di tre giorni lavorativi dalla stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà indicare i propri recapiti (telefono, fax e PEC), il nominativo del Referente (ed i suoi recapiti), che si interfacerà con l'Amministrazione per le comunicazioni relative ad aspetti logistici ed amministrativi e più in generale che rappresenti l'aggiudicatario medesimo.

Le comunicazioni, gli eventuali disservizi e/o inadempienze, fatte al Referente si intendono come direttamente presentate al Fornitore.

- **il RUP per la fase esecutiva**, appositamente nominato dall'Ufficio Ufficio CED, Rete, Sicurezza e Dotazioni Informatiche per assolvere agli adempimenti attinenti alla fase esecutiva (es. penali, autorizzazione varianti etc.) previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

- **il Direttore dell'esecuzione**, nominato dall'Amministrazione, con l'incarico di verifica e controllo della corretta e puntuale esecuzione del servizio.

Dopo la stipula del contratto e per tutte le questioni e vicende inerenti la fase esecutiva del contratto l'aggiudicatario dovrà contattare il RUP dell'esecuzione ed il DEC, nonché effettuare le relative comunicazioni presso i seguenti indirizzi dell'Ufficio CED, Rete, Sicurezza e Dotazioni Informatiche:

PEC: ced.spi@gc-cert.it.

Articolo 5 – Penali

In caso di ritardo nella consegna sarà applicata una penale dello 0,3% per ogni giorno di ritardo a partire dalla data stabilita al punto 3.

Si considera ritardo anche la consegna parziale o non pienamente conforme alle richieste dell'amministrazione.

Superata la soglia massima del 10% dell'importo del contratto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per inadempimento, salvo il maggior danno. L'importo relativo alle eventuali penali applicate sarà prelevato attraverso l'escussione della garanzia definitiva e/o trattenuto all'atto del pagamento del corrispettivo dovuto alla Società per l'esecuzione della fornitura.

Articolo 6 – Verifica di conformità

Dopo la consegna della fornitura l’aggiudicatario dovrà inoltrare la comunicazione del “pronti alla verifica di conformità”, entro massimo 7 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, salvo siano necessari accertamenti tecnici o integrazioni documentali, il DEC procederà alla verifica di conformità della fornitura, che si concluderà con la redazione di apposito certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 d.lgs n. 50/2016.

La comunicazione di pronti alla verifica dovrà essere fatta pervenire all’indirizzo PEC di cui all’art. 4, nonché per conoscenza, via mail al RUP dell’esecuzione (Dott. Michele Tangi: m.tangi@giustizia-amministrativa.it) ed al DEC (Dott. Antonio Balestri: a.balestri@giustizia-amministrativa.it).

Articolo 7 – Fatturazione, pagamenti e divieto di cessione del contratto

L’importo della fornitura (come offerto dall’aggiudicatario a ribasso rispetto ad Euro 162.000,00 Iva esclusa) sarà corrisposto ad avvenuta regolare esecuzione della fornitura.

L’emissione della fattura in formato elettronico avverrà previo nulla osta dell’Amministrazione che sarà comunicato all’operatore economico a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità.

La fattura deve fare espresso riferimento al contratto e contenere gli elementi di seguito descritti: **denominazione Ente**: Uffici Amministrativi del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali; **codice fiscale**: 80427570587; **denominazione ufficio**: Ufficio Pianificazione e Controllo; **codice univoco ufficio**: JGENHA; e **CIG in intestazione**. Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non sono ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.

In deroga all’art. 113 bis d.lgs n. 50/2016, trattandosi di contratto caratterizzato da particolari caratteristiche tecniche il pagamento è eseguito entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell’inoltro della fatturazione, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i.».

Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati;

E’ fatto divieto all’impresa di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto a pena di inefficacia assoluta della cessione stessa, secondo quanto previsto dall’art. 105, comma 1, d.lgs n. 50/2016; l’eventuale cessione dei crediti derivanti dal contratto, anche a banche ed intermediari finanziari, deve essere effettuata ai sensi dell’art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016;

Articolo 8 – Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione

L’operatore economico dichiara di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di *pantoufle* di cui all’art.53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001.

L’operatore economico si impegna, a pena di esclusione dalla procedura, a denunciare all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di affidamento e/o nella fase di esecuzione della prestazione formulata da personale in servizio.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità della G.A. costituisce causa di esclusione dalla gara.

Ai sensi del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'ambito della Giustizia amministrativa relativo al triennio 2021–2023 e dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, che disciplina la procedura del c.d. **whistleblowing**, è consentito ai pubblici dipendenti e ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrice di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, di segnalare condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, prevedendo, in loro favore, misure di tutela idonee a tenerli indenni da eventuali azioni ritorsive, determinate dalla segnalazione.

A tal fine è possibile effettuare una segnalazione di whistleblowing, mediante l'applicativo accessibile dal sito internet della Giustizia Amministrativa – Pagina: “Amministrazione Trasparente” > Sezione: “Altri contenuti – Corruzione” > Sottosezione: “Whistleblowing”.

L'operatore economico si impegna, altresì, a far osservare a tutti i suoi dipendenti/collaboratori, pena la risoluzione/decadenza del contratto, le disposizioni previste dal Codice di comportamento per il personale degli uffici della Giustizia amministrativa adottato con D.P.C.S. n. 111 del 17 marzo 2021 e pubblicato sul sito internet istituzionale: giustizia-amministrativa.it, nella pagina “Amministrazione trasparente” > Sezione: “Disposizioni Generali” > Sottosezione: “Atti generali” > “Codice disciplinare e codice di condotta” ed a rilasciare all'Amministrazione la relativa dichiarazione di impegno.

Art. 9 – Clausole finali

In ragione di quanto previsto all'art. 1, comma 3, dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i., il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva, senz'obbligo di indennizzo, previa formale comunicazione all'appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni, nel caso in cui vengano attivate e siano disponibili convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto.

Per tutte le controversie stragiudiziali e giudiziali concernenti il contratto cui si riferiscono le presenti condizioni di servizio è competente il Foro di Roma.

Le spese di registrazione e di bollo inerenti il contratto sono a carico dell'operatore economico e dovranno essere corrisposte in caso di stipula. Sull'ordinativo dovranno essere apposte marche da bollo nella misura prevista dall'art. 2 del D.M. 20 agosto 1992 e modificato dal decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito in legge 24 giugno 2013, n. 71, ovvero potrà in alternativa essere rilasciata apposita dichiarazione di adempimento dell'obbligo fiscale in questione.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Il Fornitore dichiara di essere edotto delle informazioni di cui all'articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali per consentire l'adempimento di obblighi di pubblicazione o per le altre finalità istituzionali svolte dall'amministrazione appaltante (ad es: pubblicazione dei dati su amministrazione trasparente) e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone

fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto per le finalità del servizio.

In ragione dell'oggetto del presente contratto esecutivo, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto dell'Amministrazione contraente, lo stesso potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" o "sub-Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Il Fornitore, ove del caso, si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente e dalle istruzioni fornite dall'Amministrazione, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (quali a titolo meramente esemplificativo quelli previsti agli artt. 5, 32, 33, 34, 44-49 del Regolamento) risponderà integralmente del danno cagionato da tale violazione agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione, in ragione della gravità della violazione, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

Per accettazione
l'operatore economico